Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Indice

Capitolo I	Disposizioni generali	2
Capitolo II	Competenze del Municipio	3
Capitolo III	Apertura e chiusura	4
Capitolo IV	Disposizioni varie	5
Capitolo V	Tasse	6
Capitolo VI	Sanzioni	7
Capitolo VII	Disposizioni finali	8

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Il Municipio di Torricella-Taverne, richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) DEL 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
- l'art. 107 LOC, rispettivamente 121 Regolamento comunale dell'11 febbraio 2010;
- la risoluzione municipale 1429 del 27 maggio 2013

e richiamati gli art.li 192 LOC 44 RALOC

o r d i n a

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2

1Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

2Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo, segnatamente, sagre, manifestazioni creative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

CAPITOLO II

Competenze del Municipio

Art. 3

1Il Municipio è competente per:

a) Verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.li 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;

b) Rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.li 33 Lear e 90-92 RLear;

c) Applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;

d) Disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);

e) Coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;

f) Rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);

g) Rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);

h) Vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear)

i) Rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;

j) Ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPAmb);

k) Avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

2Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.

3Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 4

1Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

a) Esposizione degli orari (art, 28 Lear e 86 lett. B RLear);
b) Età e numero degli avventori (art.li 14, 36 Lear e 86 lett. C RLear);
c) Vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art.li 23-25 Lear e 86 lett. D RLear);
d) Presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art.li 21 e 22 Lear e 75, 79 e 86 lett. E) RLear;
e) Esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 86 lett. F, 93-96 RLear);
f) Divieto del fumo (art. 35 Lear e 50-52, 86 lett. G RLear).

Art. 5

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III

Apertura e chiusura

Art. 6

1Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- Gli orari di apertura e chiusura;
- I giorni di riposo settimanali;
- I periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

2Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale con almeno 15 giorni d'anticipo.

3Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

Art. 7

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00.

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 8

1Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

2Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima dell'evento.

3La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

4Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

5In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia comunale.

CAPITOLO IV

Disposizioni varie

Art. 9

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri una difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine all'interno dell'esercizio.

Art. 10

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia comunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 11

1L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

2Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Manifestazioni o intrattenimenti musicali

Art. 12

1Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

2L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 13

1La richiesta d'autorizzazione, in forma scritta e motivata, deve essere inoltrata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia comunale, almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione ed indicare:

a) Giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
b) Numero di avventori previsto;
c) Misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

2La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ublicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

3L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

4Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

CAPITOLO V

Tasse

Art. 14

1La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 30.— all'ora.

2Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 15

1La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.—per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.--.

2In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali e/o pubblici, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 16

1Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 70.— all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di fr. 500.--.

2La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 17

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di fr. 500.--.

CAPITOLO VI

Sanzioni

Art. 18

1Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 48 Lear, 3 e 6 della presente Ordinanza), secondo quanto previsto dalla procedura in materia di contravvenzioni, ai sensi degli art.li 145 e segg. LOC. L'importo massimo della multa comminabile si eleva a fr. 40'000.— (art. 44 Lear).

2Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio dei passaporti.

Art. 19

1I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

a) Per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
b) In caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
c) Nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
d) In caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
e) In caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

2La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 20

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 21

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante il periodo dall'8 luglio 2013 al 23 luglio 2013. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, come disposto dall'articolo 208 della Legge organica comunale e nelle forme previste dalla Legge di procedura per le cause amministrative. La stessa annulla e sostituisce le precendenti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Tullio Crivelli

Il Segretario: Giuliano Lippmann

COMUNE DI TORRICELLA-TAVERNE